

R.G. n. 1981/2022



TRIBUNALE di MONZA

Sezione Lavoro

Verbale di udienza

Dott.ssa Z. Crispino

Udienza del 4/6/2024 celebrata da remoto in aula virtuale

Sono comparsi:

per parte ricorrente l'Avv. SILVIA BALESTRO;

per parte resistente l'Avv. ALDO LOPEZ con la dott.ssa CATHERINE CARUSO ai fini della pratica forense.

Il Giudice

Invita i procuratori alla discussione.

I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti ed alle conclusioni ivi formulate.

Il Giudice

Si ritira in camera di consiglio previa interruzione del collegamento all'esito della quale, letti gli atti, udita la discussione, decide la causa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, ex art. 429 comma 1 c.p.c..

Monza, 4/6/2024

Il Giudice
Dott.ssa Z. Crispino





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE di MONZA

Sezione Lavoro

in persona del Giudice


dott.ssa Z. Crispino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **R.G. n. 1981/2022 Lavoro** vertente

tra



rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Balestro, presso cui sono elettivamente domiciliati come in atti;

-RICORRENTI-

e

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO (09320420962), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. LOPEZ ALDO, presso cui è elettivamente domiciliata come in atti.

-RESISTENTE-



Avente ad oggetto: illegittimità delle trattenute IRAP sui compensi del dirigente medico per attività resa in forma di prestazioni aggiuntive *ex art. 24 comma 6 del CCNL Area Sanità Dirigenza Medica 19.12.2019* (già art. 14 comma 6 del CCNL 2003-2005); differenze retributive; risarcimento del danno.

Ragioni in fatto ed in diritto della decisione

Con ricorso depositato il 21.10.2022 i ricorrenti in epigrafe hanno denunciato l'illegittimità della trattenuta disposta dall'Azienda resistente sui compensi loro dovuti per prestazioni aggiuntive a titolo di IRAP.

In particolare, hanno dedotto:

- di essere stati assunti come medici anestesisti prima del 2016, fatta eccezione per il dott. Marchetti, dall'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano e che, dopo la soppressione delle Aziende Ospedaliere, il rapporto di lavoro è transitato senza soluzione di continuità in capo ad ASST Nord a far data dall'1.1.2016;
- di aver svolto le mansioni di dirigente medico in regime di esclusiva nonché, su richiesta datoriale, le cc.dd. "prestazioni aggiuntive" disciplinate dall'art. 24 comma 6 del CCNL 19.12.2019 (e, prima del 31.12.2015, dall'art. 14 comma 6 CCNL 2003-2005);
- che, sebbene l'art. 24 citato preveda per le prestazioni aggiuntive un compenso di € 60 lordi onnicomprensivi (poi innalzato ad € 80 lordi onnicomprensivi per il periodo dal 15 agosto 2020 all'1 gennaio 2021 dall'art. 29 comma 3 lett. a) d.l. 104/2020), l'Azienda abbia loro corrisposto delle somme lorde minori per via dell'applicazione di una trattenuta a titolo di IRAP;
- di aver interrotto la prescrizione con distinte missive e di aver richiesto la corresponsione delle differenze retributive derivanti dal corretto calcolo dei compensi dovuti per le prestazioni in area pagamenti nonché invitato l'Azienda a desistere per il futuro dall'operare la trattenuta indicata;
- che, nelle more, l'8.7.2020 l'Azienda ha inoltrato un interpello all'Agenzia delle Entrate chiedendo un parere in merito all'applicazione delle ritenute IRAP sui compensi erogati ai dipendenti per attività rese in regime di area a pagamento e che l'Agenza delle Entrate ha specificato che "non si realizzano, in relazione alla fattispecie rappresentata, i presupposti per l'applicazione dell'IRAP in capo ai dipendenti che svolgono le attività "in regime di area a



pagamento', dato che, ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 446 del 1997, i lavoratori dipendenti non sono assoggettati al tributo”;

- che l'1.3.2021 il rappresentante sindacale AAROI-EMAC è stato informato dall'Azienda che, per effetto della stipula dell'accordo sindacale concluso il 2.2.2021, A.S.S.T. a partire da tale data avrebbe iniziato a liquidare ai dirigenti medici operanti in area a pagamento l'intera tariffa oraria di € 60 euro lordi, senza applicare sulla stessa la ritenuta IRAP.

Tanto premesso in fatto hanno adito l'intestato Tribunale chiedendo accertarsi l'illegittimità della trattenuta applicata sino al 2.2.2021 e condannarsi l'Azienda resistente alla restituzione delle somme indebitamente non versate, con vittoria di spese.

Ritualmente costituitasi in giudizio, l'ASST Nord ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Acquisiti agli atti i documenti prodotti, stante la relativa natura documentale, all'esito della discussione -condotta da remoto- e della camera di consiglio, la causa viene decisa ex art. 429 c.p.c..

Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

Preliminarmente, si ritiene di aderire in larga misura, condividendole, -anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.- alle conclusioni rassegnate dall'intestato Tribunale in fatti specie analoghe alla presente al cui *iter* logico - motivazionale, pertanto, ci si riporta (cfr. Trib. Monza, R.G. 1264/2022, 1474/2022).

A tale stregua, “va premesso che l'istituto delle prestazioni aggiuntive è disciplinato dall'art. 55 (Tipologie di attività libero professionali) del CCNL 8 giugno 2000 che al comma 2 dispone: “*si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 [ovvero nel regime dei proventi di attività professionali a pagamento] anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipe interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia*”.



“La tariffa delle prestazioni aggiuntive veniva quantificata in via forfettaria nel successivo CCNL. Ed infatti, ai sensi dell’art. 14 (Orario di lavoro dei dirigenti) del CCNL del 3 novembre 2005 (doc.4) “6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei 18 commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l’azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all’art. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure dell’art. 4, comma 2, lett. G). La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell’individuazione dei criteri generali per l’adozione di tale atto dovrà essere indicato che l’esercizio dell’attività libero professionale di cui all’art. 55 comma 2 è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati”.

Il successivo CCNL 10.12.2019, dall’art. 115 comma 2, definisce le prestazioni in parola ancora come “prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle Aziende o Enti ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia”.

Lo stesso CCNL del 19 dicembre 2019, all’art. 24 (Orario di lavoro dei dirigenti), prevedeva “6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l’Azienda o Ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) in base al regolamento adottato dalle Aziende o Enti. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi onnicomprensivi. Nell’individuazione dei criteri generali per l’adozione di tale atto dovrà essere indicato che l’esercizio dell’attività libero professionale relativo all’istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati”.

Il compenso orario per tali prestazioni aggiuntive è stato poi innalzato da 60 euro lordi a 80 euro lordi onnicomprensivi, per il periodo dal 15 agosto 2020 al 1° gennaio 2021, dal D.L. 104/2020, ex art. 29 co. 3 lett. a).



In concreto, le prestazioni aggiuntive sono svolte da dirigenti medici in rapporto di subordinazione ed esclusiva con l'ASST, ad integrazione dell'impegno di servizio e sono variabili nei contenuti a seconda delle specifiche esigenze dell'Azienda datrice di lavoro.

Ciò posto, nella presente causa non è contestato che l'IRAP presupponga l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero di prestazioni di servizi e che essa gravi sull'Azienda convenuta e non sul dipendente che rende la prestazione. Ciò risulta acclarato anche dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello presentato dall'Ente convenuto (cfr. doc. 12, fasc., ric.)

Il punto controverso della causa è se l'ammontare dell'imposta possa essere oggetto di "traslazione", ovvero se l'ASST avesse o meno il diritto di porla ad esclusivo carico delle dipendenti e detrarla dai compensi a loro dovuti.

Ebbene a tale riguardo si osserva che dal ruolo riservato alla contrattazione collettiva nella determinazione della tariffa da erogare per le prestazioni aggiuntive discende che essa non può essere modificata unilateralmente dal datore di lavoro e ciò esclude che l'Azienda possa, senza previo intervento della contrattazione integrativa, ridurre l'ammontare dei compensi dovuti al dirigente per l'attività professionale espletata.

Ora, sia il CCNL 2005 che il CCNL 2019 non prevedevano la traslazione dell'IRAP sul compenso, ma solo l'importo orario "lordo" o "lordo onnicomprensivo". Né si può ritenere che con l'aggiunta nel CCNL 2019 dell'aggettivo "omnicomprensivo", le parti abbiano inteso ricomprendere nel compenso anche l'IRAP, sempre in mancanza di espressa previsione. Ed infatti, l'aggettivo "omnicomprensivo" vale a significare che non è dovuto altro rispetto all'importo indicato, non che dall'importo indicato debbano essere detratte delle somme.

L'Azienda ritiene poi che l'art. 2.5. dell'Atto Aziendale adottato nel 2017 all'esito di intese sindacali la autorizzasse a detrarre dai compensi dovuti alle ricorrenti il costo dell'IRAP da essa sostenuto poiché la norma prevedeva che la tariffa doveva essere composta oltre che dall'onorario del professionista, anche da altre voci tra le quali erano compresi i costi aziendali, ivi incluse le imposte.

L'assunto non è fondato. Ed infatti, secondo il tenore letterale dell'art. 2.5. appare chiaro che le tariffe ivi disciplinate non sono le tariffe dovute al professionista (indicate invece in modo fisso dai CCNL più sopra menzionati e solo per un periodo limitato dal D.L. 104/2020), ma le tariffe a carico degli utenti. Ed infatti, si legge nel primo comma che "*Le modalità di determinazione delle tariffe fanno riferimento alle direttive fornite dalla Direzione Generale..*" e al secondo comma:



“Le tariffe per l’attività ambulatoriale sono definite nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e previsioni contrattuali”, tutte espressioni che evidenziano come ci si riferisca a tariffe da determinarsi a carico degli utenti. Il terzo comma poi è chiaro nell’indicare che la tariffa si compone dell’onorario a carico del professionista (che coincide con la tariffa di €60,00/80 lordi nel caso di prestazioni aggiuntive) e di altre voci aggiuntive, sicché esso non può che riferirsi (come i precedenti commi) alla tariffa a carico degli utenti.

Ne consegue che l’Azienda ha errato nell’operare le trattenute oggetto di causa dai compensi dovuti alle ricorrenti e che dette somme debbono essere restituite.

Non osta a tale conclusione il rispetto del principio del necessario pareggio ex art.81 Cost. in quanto l’Azienda avrebbe dovuto tener conto sin dall’epoca della esecuzione delle prestazioni aggiuntive del costo dell’IRAP operando già allora i necessari adeguamenti sulle tariffe poste a carico degli utenti.

Alla luce di quanto esposto, risulta accertata l’illegittimità delle trattenute IRAP che ASST Nord Milano ha effettuato sui compensi dovuti alle ricorrenti per le prestazioni aggiuntive dalle medesime rese ex art. 24, co. 6, CCNL 19.12.2019 (nonché, prima del 31.12.2015, ex art. 14, co. 6, CCNL 2003-2005) durante il periodo compreso tra il novembre 2015 e il dicembre 2020 e per l’effetto, la convenuta va condannata a restituire alle ricorrenti le somme lorde trattenute pari, in assenza di specifiche contestazioni, alle somme indicate nelle conclusioni del ricorso, oltre interessi legali dal dovuto al saldo”.

Da ultimo la Suprema Corte ha osservato che “a) l’imposta regionale sulle attività produttive grava ai sensi della legge n. 446/1997 sul datore di lavoro pubblico che eroga il servizio e, pertanto, non sono legittimi atti unilaterali del datore di lavoro pubblico o pattuizioni collettive che ne prevedano la «traslazione» a carico del dipendente; b) la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intramoenia, che le Aziende Sanitarie stabiliscono in conformità alle previsioni della contrattazione nazionale (che a sua volta rinvia a quella integrativa decentrata), deve tener conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle Aziende stesse, ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante dall’aumento della base imponibile per effetto dell’attività libero professionale, importo che va detratto dal quantum ripartibile in quote fra le parti del rapporto; c) le Aziende Sanitarie non possono unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata; d) il maggiore esborso, non previsto né prevedibile, derivato dalla maggiorazione dell’aliquota IRAP non può gravare sul solo personale



medico e sanitario e deve essere ripartito fra il dipendente e l'azienda in rapporto alle rispettive quote di partecipazione alla suddivisione dei proventi dell'attività libero professionale" (cfr. Cass. 22435/2022). L'arresto riguarda le attività libero professionali rese in regime di intramoenia ma, si ritiene, il principio espresso riguardi anche i dirigenti che svolgano (solo) attività di lavoro subordinato eccedente quella ordinaria, su richiesta e previo accordo con l'Azienda datrice di lavoro.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:

1) accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute IRAP disposte da ASST Nord Milano sui compensi dovuti ai ricorrenti per le prestazioni aggiuntive rese ex art. 24 comma 6 CCNL 19.12.2019 (e, prima del 31.12.2015, ex art. 14 comma 6 CCNL 2003-2005) per il periodo risultante dalle buste paga in atti;

2) per l'effetto, condanna ASST Nord Milano a restituire ai ricorrenti gli importi trattenuti in conseguenza del predetto illegittimo comportamento ovvero:

- ██████████: Euro 3.376,89 lordi;
- ██████████: Euro 3.496,12 lordi;
- ██████████ Euro 2.303,15 lordi;
- ██████████: Euro 1.200,39 lordi;
- ██████████: Euro 4.692,37 lordi;
- ██████████ Euro 3.017,83 lordi;
- ██████████ Euro 1.963,98 lordi, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo;

3) condanna parte resistente alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 per compensi, in € 118,50 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge.

Monza, 4.6.2024



Il Giudice

Dott.ssa Z. Crispino

